

11397-18



ESENTE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIETRO CAMPANILE

- Presidente -

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO

- Rel. Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO TERRUSI

- Consigliere -

Oggetto

IMMIGRAZIONE

Ud. 22/02/2018 - CC

R.G.N. 11513/2016

Con 11397
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11513-2016 proposto da:

M [REDACTED] F [REDACTED] elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED];

- *ricorrente* -

contro

PREFETTURA DI VERONA ;

- *intimata* -

avverso l'ordinanza n. 96/2016 del GIUDICE DI PACE di
VERONA, depositata il 02/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/02/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1006
10/10

Con ordinanza n. 96/2016 il Giudice di Pace di Verona ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto da M. [REDACTED] cittadino albanese, avverso i decreti di espulsione emessi nei suoi confronti dal Prefetto di Verona in data 03/10/2013, 08/01/2014, 22/07/2014. Ha rilevato il Giudice di Pace, infatti, che il ricorso era stato depositato soltanto in data 18/12/2015.

Avverso suddetta pronuncia ricorre per cassazione il cittadino straniero, sulla base di due motivi, accompagnati da memoria. Non svolge difese l'Amministrazione intimata.

Con il primo motivo vengono lamentate: l'illegittimità dell'ordinanza del Giudice di Pace, in quanto priva dell'esposizione delle ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione; la nullità dei decreti prefettizi in quanto privi di sottoscrizione e di traduzione nella lingua albanese, e pertanto inesistenti e non idonei a far decorrere il termine *ad opponendum*.

Con il secondo motivo viene lamentata l'omessa valutazione, da parte del Giudice di Pace, della situazione personale del ricorrente e del pericolo cui sarebbe esposto in caso di rientro nel Paese d'origine a causa del fenomeno del *gjakmarrje* ("vendetta di sangue") derivante dall'applicazione dell'antica legge del *Kanun*.

Il Collegio ritiene di non condividere la proposta di decisione formulata dal Consigliere relatore, ai sensi dell'art. 380**bis**, primo comma, c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.

Il ricorso è manifestamente fondato sotto il profilo dell'eccepta nullità dei provvedimenti espulsivi per omessa traduzione in una lingua

conosciuta all'espellendo, su cui il Giudice non si è pronunciato limitandosi a rilevare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività.

In primo luogo deve osservarsi che il mancato adempimento delle formalità relative alla traduzione del provvedimento in una lingua nota all'espellendo comporta la nullità del decreto di espulsione, che può essere fatta valere in ogni tempo (Cass. n. 17253/2005), perché l'esigenza primaria di non vanificare il diritto di azione, garantito dall'art. 24 Cost., fa sì che nell'ipotesi di ignoranza senza colpa di siffatto provvedimento (in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di traduzione dell'atto) debba ritenersi non decorso il termine (Corte Cost. n. 198/2000). Pertanto il Giudice di Pace deve farsi carico di accertare se la dedotta violazione dell'obbligo stabilito dall'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/98, abbia determinato un'ignoranza sul contenuto dell'atto tale da impedirne l'identificazione e se *medio tempore* lo straniero abbia comunque ottenuto un'adeguata conoscenza della natura dell'espulsione e del rimedio proponibile, con l'effetto di far maturare da quel momento il *dies a quo* per la proposizione del ricorso tardivo fondato sul rilievo dell'intervenuta nullità (Cass. 20402/2014). Ne deriva che il Giudice di Pace non poteva dichiarare tardivo e dunque inammissibile il ricorso senza previamente procedere a tali accertamenti.

Le ulteriori censure rimangono assorbite.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata cassata con rinvio al Giudice di Pace di Verona, in persona di altro magistrato, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Verona, in persona di altro magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.



Così è deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2018.

Il Presidente
(dr. Pietro Campanile)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 11 MAG. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa Isabella Panacchia

